

ALLEGATO TECNICO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO (ACCORDO ANCI – CIAL)

L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – di seguito *ANCI* - con sede in Roma, associazione senza scopo di lucro che costituisce il sistema della rappresentanza di Comuni, Città Metropolitane ed enti di derivazione comunale, che, in particolare:

- rappresenta i Comuni, le città metropolitane e gli enti di derivazione comunale
- ne tutela e rappresenta gli interessi, anche nei rapporti con le altre istituzioni e amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie e internazionali;
- svolge attività di sostegno, assistenza tecnica ed erogazione di servizi nell'interesse e nei confronti dei Comuni italiani singoli o associati e delle Città metropolitane

e

il Consorzio Imballaggi Alluminio - di seguito *CIAL* – con sede in Milano, senza fini di lucro, costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in alluminio immessi sul mercato nazionale, che, in particolare, razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

- la ripresa degli imballaggi usati;
- la raccolta dei rifiuti di imballaggio in alluminio secondari e terziari su superfici private o a esse equiparate;
- il ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti al servizio pubblico;
- il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

di seguito congiuntamente *le Parti*

PREMESSO che

le Parti hanno sottoscritto nell'anno 1999 e successivamente rinnovato nell'anno 2004 e nell'anno 2009 un Allegato Tecnico all'Accordo Quadro ANCI-CONAI, dedicato agli imballaggi in alluminio, a sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 ed in seguito al D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152;

ciò ha garantito, negli ultimi quindici anni, la continuità di ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle frazioni merceologiche similari e la sicurezza e tracciabilità del loro avvio a riciclo, senza che problemi di sorta siano stati rilevati;

ciò ha sostanzialmente contribuito al raggiungimento degli obiettivi di riciclo e recupero della filiera;

CONSIDERATO che

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 all'art. 224 comma 12 prevede che l'Accordo Quadro venga sottoscritto per le specifiche condizioni tecniche ed economiche relative a ciascun materiale dal competente consorzio ex art. 223;

in data odierna è stato rinnovato l'Accordo Quadro ANCI-CONAI, di seguito *Accordo Quadro*, previsto all'art. 224 comma 5 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

CONCORDANO

1. OGGETTO

Il presente allegato, di seguito *Allegato Tecnico*, specifica le condizioni tecniche ed economiche relative al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio, nonché alle frazioni merceologiche similari, di seguito *f.m.s.*, provenienti da:

- la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata su superficie pubblica
- altre forme di trattamento e selezione di rifiuti.

L'Allegato Tecnico troverà applicazione attraverso convenzioni che potranno essere stipulate a livello locale ai sensi del punto 5 dell'Accordo Quadro.

2. MODALITA' DI ATTUAZIONE

Le Parti concordano di dare attuazione al presente Allegato Tecnico attraverso la stipulazione di convenzioni a livello locale, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo Quadro, tra CIAL e ogni Comune, o soggetto da questo delegato, ovvero gestore, nei casi previsti, che ne faccia richiesta, di seguito *Convenzionato*.

Tali convenzioni saranno redatte in conformità a convenzioni-tipo e relative condizioni generali, definite di comune intesa nell'ambito del Comitato di Verifica di cui all'art. 8 dell'Accordo Quadro; con lo stesso iter sarà definita la delega-tipo per la raccolta differenziata.

La delega è concessa per periodi di norma non inferiori l'anno e costituisce obbligo per il gestore del servizio, se delegato, di sottoscrizione della convenzione; con una nuova delega decade la precedente.

Qualora la delega alla stipulazione sia affidata a un soggetto diverso dal gestore del servizio, il delegato risponde a CIAL per tutti gli obblighi previsti in convenzione.

Durante tutto il periodo di vigenza del presente Allegato Tecnico i Convenzionati possono richiedere la sospensione temporanea degli effetti della convenzione stessa, in relazione al punto 6 dell'Accordo Quadro, secondo modalità e condizioni da definire nelle condizioni generali.

3. VALIDITÀ E DECORRENZA

Il presente Allegato Tecnico ha una validità di anni 5 sino al 31 marzo 2019.

I contenuti del presente Allegato Tecnico verranno applicati a decorrere dal 1° aprile 2014.

4. OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti condividono che la raccolta differenziata attuata dai Comuni è la modalità prioritaria di gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio concorrente al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo.

Il presente Accordo mira tra l'altro ad obiettivi di incremento quantitativo e miglioramento qualitativo in linea con le potenzialità di resa dei bacini di riferimento.

Le Parti concordano inoltre sull'opportunità di promuovere e affermare sistemi di gestione integrata per la captazione dell'alluminio anche attraverso tutte le altre forme e metodi di recupero innovativi disponibili, allo scopo di massimizzare la quantità di metallo leggero da avviare a riciclo.

Le Parti, tenuto conto del potenziale di crescita di alcune tipologie di imballaggio in alluminio, convengono sull'opportunità di sostenere l'ampliamento delle tipologie di rifiuti di imballaggio oggetto della raccolta differenziata e selezione dei rifiuti, sia attraverso l'applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta informazione all'utenza sia attraverso un'informazione dedicata ai gestori degli impianti di selezione dei rifiuti.

Le Parti si impegnano a incontrarsi ogni anno di vigenza del presente Allegato Tecnico al fine di verificarne l'attuazione, la diffusione, il funzionamento nonché i risultati conseguiti e individuare possibili soluzioni a identificati problemi, ed informarne dei risultati i Comitati di cui all'art. 8 dell'Accordo Quadro.

ANCI si impegna a promuovere lo sviluppo da parte dei Comuni della raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio e delle ulteriori opzioni di trattamento, anche attraverso la diffusione degli strumenti attuativi.

CIAL assicura le attività di ritiro dei rifiuti di imballaggi in alluminio, e f.m.s., provenienti dai Comuni, presso le piattaforme e gli impianti di trattamento, nonché il loro successivo avvio a riciclo e recupero.

CIAL assicura ad ANCI la disponibilità a collaborare con i Comuni, ovvero i convenzionati, insieme agli altri consorzi di filiera al fine di ottimizzare le sinergie volte ad una gestione efficiente efficace ed economica dei modelli di raccolta differenziata multimateriale, anche in linea con quanto previsto all'art. 13.

5. RACCOLTA DIFFERENZIATA [RD]

Il Convenzionato garantisce la gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio, dalla raccolta al caricamento su mezzo del materiale, secondo i criteri del successivo punto 5.5 "Parametri Qualitativi".

CIAL, direttamente o tramite terzi, s'impegna al ritiro del materiale presso le piattaforme e al riconoscimento dei corrispettivi per i servizi resi previsti al punto 5.4.

Il Convenzionato e CIAL si impegnano a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e dati utili alla valutazione dell'andamento della raccolta differenziata. In particolare, il Convenzionato deve dichiarare all'atto della richiesta di convenzione le tipologie di rifiuti di imballaggi raccolti e la tipologia ed il sistema di raccolta adottato. Ogni variazione intervenuta successivamente alla sottoscrizione rispetto a tali informazioni dovrà essere comunicata tempestivamente a CIAL.

Sarà inoltre cura prioritaria del Convenzionato comunicare preventivamente a CIAL anche ogni variazione intervenuta nel corso del periodo di validità della convenzione rispetto al bacino servito in termini di Comuni (cessazione, integrazione, rinnovo di deleghe), al fine di permettere la corretta gestione della convenzione stessa nonché l'esatta attribuzione dei flussi di materiale conferito, anche ai fini del riconoscimento dei corrispettivi per i servizi resi.

Il Comune promuove, inoltre, direttamente o attraverso il Convenzionato e nell'ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 11, forme di controllo e intervento sull'utenza al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta differenziata e del materiale conferito.

Le Parti potranno definire specifiche condizioni tecniche ed economiche per favorire la separazione e il conferimento di accessori di imballaggi in alluminio [tappi] da flussi di altri rifiuti di imballaggio negli impianti di cernita e selezione.

Le Parti concordano che ai gestori degli impianti di cernita e selezione, che abbiano sottoscritto la convenzione per la raccolta differenziata, la convenzione potrà essere estesa al ritiro separato di detti accessori di imballaggi in alluminio [tappi].

Gli accessori di imballaggi in alluminio [tappi] saranno conferiti separatamente a CIAL dal gestore dell'impianto.

CIAL riconoscerà al gestore un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione dei parametri qualitativi di riciclabilità del materiale conferito, sino al raggiungimento di una soglia quantitativa annua di accessori [tappi] pari al quantitativo di materiale da raccolta differenziata conferito nello stesso anno; per i quantitativi eccedenti CIAL garantisce esclusivamente il ritiro, senza riconoscimento di corrispettivo alcuno.

5.1 Modalità e Obiettivi di Raccolta Differenziata

Le modalità del servizio di raccolta sono definite anche in funzione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio di cui al Programma Specifico di prevenzione predisposto da CIAL ai sensi dell'art. 223 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152.

CIAL si impegna a ritirare la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi resi le Parti assumono come riferimento un sistema articolato sulla base del 45% di raccolta differenziata multimateriale con contenitore stradale pluriutenza, 50% di raccolta differenziata multimateriale porta a porta e 5% di raccolta differenziata presso piattaforme e centri di raccolta.

Anche nel caso in cui il servizio sia svolto con modalità diverse per esigenze specifiche del territorio e comunque nel rispetto dei principi d'efficacia, efficienza ed economicità, il corrispettivo applicato sarà convenzionalmente quello di cui al successivo punto 5.4.

Ove, per le metodiche di raccolta effettuate altri rifiuti di alluminio (di seguito *f.m.s.*), siano raccolti in maniera complementare e sinergica, assieme ai rifiuti d'imballaggio in alluminio il Convenzionato conferirà detti materiali congiuntamente.

5.2 Piattaforme di conferimento

Il Convenzionato e CIAL concordano la piattaforma presso la quale, rispettivamente rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio verificando:

- la disponibilità di autorizzazioni e il rispetto della normativa vigente;
- il rispetto dell'ambiente ovvero dei principi di sicurezza, igiene ed economicità.

Nell'ambito dell'obiettivo condiviso tra le Parti di promuovere elevati standard qualitativi delle piattaforme di conferimento, vengono riconosciuti come elementi preferenziali delle piattaforme, a parità di altre caratteristiche:

- la dotazione di sistemi automatici per la separazione dei metalli amagnetici
- l'implementazione del Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente e sicurezza con certificazione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ovvero registrazione EMAS.

Nel corso di validità del presente Accordo, la rilevanza degli standard di qualità potrà essere rivista, eventualmente anche su base territoriale.

La piattaforma individuata potrà essere modificata in accordo tra le Parti nel corso della convenzione.

Le convenzioni locali disciplineranno il ritiro dalla piattaforma del rifiuto d'imballaggio in alluminio, che comunque dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla comunicazione di disponibilità di un carico completo, salvo diversi accordi tra CIAL e il Convenzionato.

Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale a CIAL pari al 2% del corrispettivo di cui al successivo punto 5.4. La penale sarà pari al 4% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni. Trascorsi i 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 4%, saranno riconosciuti anche i costi di trasporto.

Nel caso il Convenzionato gestisca una raccolta multimateriale, qualunque siano le frazioni che la compongono e ne faccia effettuare la selezione presso una piattaforma gestita direttamente o da terzi per suo conto:

- la piattaforma è il luogo ove rendere disponibili e ritirare i rifiuti di imballaggio in alluminio;
- rimarranno a carico del Convenzionato stesso i costi della selezione delle frazioni.

5.3 Prestazioni Aggiuntive

CIAL e il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

Per quanto riguarda l'operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti d'imballaggio in alluminio effettuata presso la piattaforma concordata, CIAL riconoscerà al Convenzionato o alla piattaforma concordata:

- per la pressatura, limitatamente alle fasce qualitative A+ e A, un corrispettivo pari a 38,00 Euro/t;
- per lo schiacciamento un corrispettivo pari a 15,00 Euro/t, con peso specifico maggiore o uguale a 100 kg/m³.

Il corrispettivo di pressatura sarà rivalutato annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 6.

Nel caso in cui i rifiuti di imballaggio in alluminio provengano da isole minori, e vengano resi disponibili presso la piattaforma concordata ubicata in continente o isole maggiori, CIAL riconoscerà al Convenzionato un contributo extra-forfettario per i costi di trasporto via nave, quantificato in 25,00 Euro/t per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente conferito, oltre all'eventuale corrispettivo di pressatura.

5.4 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi resi è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 5.5, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A +	fino al 2%	550,00 Euro/t
A	oltre al 2% e fino al 5 %	450,00 Euro/t
B	oltre il 5 % e fino al 10 %	300,00 Euro/t
C	oltre il 10 % e fino al 15 %	150,00 Euro/t

I corrispettivi saranno rivalutati annualmente secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 6.

5.5 Parametri Qualitativi

CIAL, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all'atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato, e alla piattaforma, con un anticipo di almeno 48 ore.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l'effettuazione di un'analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui all'allegato A.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 5.4, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dall'analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO	
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee
A +	fino al 2%
A	oltre al 2% e fino al 5 %
B	oltre il 5% e fino al 10 %
C	oltre il 10 % e fino al 15 %

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 15%, CIAL può non procedere al ritiro dell'intero carico.

CIAL si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente e a soli fini statistici a propria cura e spese:

- almeno due volte l'anno, anche in sinergia con gli altri Consorzi di Filiera, analisi merceologiche sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata [multimateriale] e a comunicarne i risultati al Convenzionato;
- analisi merceologiche, ovvero verifiche qualitative, a destino, sui materiali conferiti, riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.

Inoltre CIAL ed il Convenzionato si impegnano reciprocamente a condividere le informazioni in loro possesso, anche di carattere analitico, al fine di monitorare i flussi di imballaggi in alluminio in ingresso ovvero in uscita dalle piattaforme.

5.6 Obblighi dei Convenzionati

I Convenzionati sono obbligati a trasmettere alla banca dati prevista al punto 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro, tutti i dati e le informazioni relative a:

- informazioni anagrafiche
- rifiuti di imballaggio in alluminio conferiti in convenzione;
- rifiuti di imballaggio in alluminio e le frazioni merceologiche similari, raccolti nei singoli Comuni serviti;
- rifiuti totali, frazione organica e frazione avviata a recupero energetico;

come riportato nell'allegato C.

I dati e le informazioni di cui sopra dovranno essere trasmessi periodicamente, utilizzando format conformi e gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, resi disponibili dalla banca dati, nei tempi indicati al punto 4 dell'Accordo Quadro.

Il mancato invio dei dati e delle informazioni, secondo il contenuto, i tempi e le modalità previsti nel presente articolo, verrà segnalato al Comitato di Verifica.

5.7 Trasmissione dei dati

CIAL trasmetterà alla banca dati prevista al punto 4 dell'Accordo Quadro, anche al fine di consentire l'esercizio dei compiti e delle funzioni del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Verifica di cui al punto 8 dell'Accordo Quadro, i dati e le informazioni, relativi ai Convenzionati, riportati nell'allegato D al presente Allegato Tecnico.

I dati e le informazioni di cui sopra saranno trasmessi semestralmente, utilizzando gli appositi strumenti informatici in ambiente Internet, con le seguenti scadenze: primo semestre - settembre; secondo semestre - marzo.

6. IMBALLAGGI ALLUMINIO DA IMPIANTI DI CERNITA MECCANICA RIFIUTI [RU]

Considerati

- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- il processo di produzione del Combustibile Solido Secondario come definito alla lettera cc) comma 1 dell'art. 183 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che deve garantire la riduzione della presenza di materiale metallico;
- il processo di produzione di CDR, come definito alla lettera r) comma 1 dell'art. 183 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, entro i limiti temporali previsti all'art. 39 comma 8 del D.Lgs. 205/2010, che deve garantire la riduzione della presenza di materiale metallico;
- il punto 6 dell'Accordo Quadro

e che quindi l'estrazione degli imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti è funzionale sia al recupero di materia prima sia alla diminuzione dei rifiuti da inviare a smaltimento.

CIAL promuove la separazione dei rifiuti di imballaggi in alluminio e f.m.s. dai rifiuti urbani quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio e delle frazioni merceologiche similari;

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di trattamento rifiuti anche integrati con impianti di recupero o smaltimento, anche attraverso le associazioni di categoria relative:

- la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti
- l'implementazione di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.

Al fine di incentivare il riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a trattamento in impianti di cernita meccanica, anche a monte di impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'alluminio risultante da specifica separazione è conferito a CIAL dal gestore dell'impianto di trattamento rifiuti, di seguito *Convenzionato*, dietro corresponsione da parte di CIAL di un corrispettivo per i servizi resi determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

6.1 Modalità

Il Convenzionato s’impegna ad attuare la separazione della frazione alluminio dagli altri rifiuti, attraverso idonei processi e tecnologie, e a conferire detto materiale a CIAL.

CIAL si impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

CIAL si impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, nel rispetto della normativa vigente, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati a un miglioramento qualitativo e separazione delle frazioni estranee.

CIAL e il Convenzionato possono concordare l’organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

6.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 6.3, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

ALLUMINIO DA IMPIANTI CERNITA MECCANICA RU		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 10 %	250,00 Euro/t
B	dal 10 % al 20 %	130,00 Euro/t

I corrispettivi, limitatamente ad una quota del 20%, subiranno una rivalutazione annuale secondo quanto previsto nell’Accordo Quadro al punto 6, in quanto applicati a materiali non provenienti da raccolta differenziata.

6.3 Parametri qualitativi

CIAL, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato, anche attraverso verifiche a sorpresa.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all’atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordate tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato e alla piattaforma, con un anticipo di almeno 48 ore.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

La verifica dei parametri qualitativi avviene attraverso l’effettuazione di un’analisi merceologica, condotta secondo il protocollo di cui allegato A.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 6.2, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalla analisi merceologica, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

ALLUMINIO DA IMPIANTI CERNITA MECCANICA RU	
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee
A	fino al 10 %
B	dal 10 % al 20 %

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20%, CIAL può non procedere al ritiro dell'intero carico.

Le modalità di ritiro di carichi completi del materiale oggetto dell'accordo saranno concordate tra CIAL e il Convenzionato, comunque non oltre 15 gg. dalla comunicazione di disponibilità del carico.

7. IMBALLAGGI ALLUMINIO DA RESIDUI DI IMPIANTI DI COMBUSTIONE [Noduli]

Considerati

- la Direttiva europea 2000/76/CE del 4 dicembre 2000 sull'incenerimento dei rifiuti all'art. 9 la quale prevede che i residui, tra cui le ceneri pesanti [scorie], siano riciclati, se del caso, direttamente nell'impianto o al di fuori di esso in conformità della pertinente normativa comunitaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 182 comma 2 - smaltimento dei rifiuti - che i rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 il quale prevede all'art. 219 – criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio – comma 1 che l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si informa anche al seguente principio generale: c) la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggi;
- il punto 6 dell'Accordo Quadro

e che quindi l'estrazione dell'alluminio, così come degli altri metalli, dalle ceneri pesanti degli impianti di incenerimento, sia direttamente presso gli stessi impianti di incenerimento sia presso piattaforme di trattamento è funzionale sia al recupero di materia prima sia al recupero della frazione inerte delle ceneri pesanti.

CIAL promuove l'estrazione dell'alluminio dalle ceneri pesanti quale pratica integrativa alla raccolta differenziata, al fine di massimizzare la captazione dell'imballaggio nonché delle frazioni merceologiche similari.

ANCI si impegna a promuovere presso i gestori degli impianti di incenerimento ovvero piattaforme di trattamento, anche attraverso le associazioni di categoria relative:

- la separazione della frazione alluminio dai residui di combustione
- l'implementazione di processi e tecnologie di separazione dei metalli non ferrosi.

Al fine di incoraggiare il riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio e delle f.m.s. presenti nei rifiuti urbani indifferenziati avviati a impianti di incenerimento, le Parti concordano che l'alluminio risultante da specifica separazione delle ceneri pesanti [scorie] è conferito a CIAL dal gestore dell'impianto, di seguito *Convenzionato*, dietro corresponsione da parte di CIAL di un corrispettivo determinato in ragione della qualità e della riciclabilità del materiale.

7.1 Modalità

Il Convenzionato s'impegna ad attuare la separazione della frazione "alluminio", attraverso l'implementazione di processi e tecnologie disponibili, e a conferire detto materiale a CIAL.

CIAL si impegna a ritirare tutta la frazione alluminio separata e resa disponibile presso gli impianti su tutto il territorio nazionale.

CIAL si impegna ad avviare la frazione alluminio ritirata a riciclo, nel rispetto della normativa vigente, anche previo ulteriori trattamenti finalizzati ad un miglioramento qualitativo e separazione dalle frazioni estranee.

CIAL e il Convenzionato possono concordare l'organizzazione e la gestione di servizi aggiuntivi.

7.2 Corrispettivi

Il corrispettivo per i servizi sopra indicati è determinato, con riferimento ai parametri qualitativi ottenuti come al punto 7.3, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

ALLUMINIO DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE		
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee	Corrispettivo
A	fino al 10 %	300,00 Euro/t
B	dal 10 % al 20 %	200,00 Euro/t

I corrispettivi indicati si riferiscono a materiali conferiti con umidità non superiore al 25%.

Il Convenzionato, previa informativa a CIAL, potrà decidere di attribuire al Comune ovvero al gestore dell'impianto di incenerimento produttore delle ceneri pesanti fino al 30% del corrispettivo a titolo di incentivo al recupero dell'alluminio.

I corrispettivi, limitatamente ad una quota del 20%, subiranno una rivalutazione annuale secondo quanto previsto nell'Accordo Quadro al punto 6, in quanto applicati a materiali non provenienti da raccolta differenziata.

7.3 Parametri qualitativi

CIAL, direttamente o tramite terzi incaricati, provvederà ad una verifica dei parametri qualitativi del materiale allo scopo di individuare la fascia qualitativa al fine di determinare il corrispettivo da riconoscere al Convenzionato.

La verifica dei parametri qualitativi avviene di norma a destino, ovvero secondo modalità diversamente concordate dalle Parti; dandone preavviso al Convenzionato con un anticipo di almeno 48 ore.

Ulteriori verifiche effettuate su richiesta di una delle Parti saranno a carico del richiedente.

La massa destinata alla verifica qualitativa corrisponde al carico completo.

Ai fini dell'effettuazione delle analisi si fa riferimento al Protocollo di cui all'allegato B.

Le Parti concordano che la fascia qualitativa, ai fini del riconoscimento del corrispettivo di cui al punto 7.2, viene determinata sulla base del tenore di frazioni estranee risultanti dalle analisi, applicando quanto previsto dalla seguente tabella:

ALLUMINIO DA IMPIANTI DI COMBUSTIONE	
Fascia Qualitativa	Frazioni estranee
A	fino al 10 %
B	dal 10 % al 20 %

Nel caso le frazioni estranee siano presenti in misura superiore al 20% CIAL può respingere l'intero carico conferito e chiedere il ritiro immediato del carico al Convenzionato.

Nel caso in cui CIAL chieda al Convenzionato di provvedere al ritiro del carico respinto, si applicano le stesse condizioni di ritiro e le penalità di cui al punto 5.2 dell'Allegato Tecnico o in alternativa CIAL, previa comunicazione dei costi di smaltimento, potrà provvedervi addebitando al Convenzionato i costi sostenuti.

Le modalità di ritiro di carichi completi della frazione alluminio saranno concordate tra CIAL e il gestore, comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione di disponibilità del carico.

8. RESA DEL MATERIALE

La resa del materiale su tutto il territorio nazionale è franco partenza, caricamento su mezzo incluso.

Il limite minimo di peso sopra la cui soglia è garantito il ritiro sono i seguenti:

Tipologia	Limite minimo peso	
	sfuso	pressato
RD	3 t	6 t
RU	10 t	n.a.
Noduli	10 t	n.a.

Per ragioni locali o temporali CIAL potrà decidere di ritirare carichi con peso inferiore.

9. AUDIT

CIAL, nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente, sicurezza, si riserva la facoltà di effettuare, anche tramite soggetti terzi qualificati, con costi a proprio carico, audit per la verifica della conformità tecnica e legislativa presso le piattaforme concordate ovvero impianti, che garantiscono il supporto alla loro realizzazione.

10. FATTURAZIONE

Il Convenzionato emetterà fattura nei confronti di CIAL con cadenza mensile allegando l'elenco comprovante i conferimenti effettuati.

Per quanto riguarda il peso dei materiali conferiti cui applicare i corrispettivi determinati, le Parti condividono che farà fede il peso a destino del materiale conferito.

Eventuali materiali utilizzati a supporto o contenimento dei rifiuti conferiti come eventuali legature (p.e.: reggia metallica) e contenitori (*big-bags*, falde cartone) saranno tollerati nella misura massima dell'1% del peso del carico; l'eventuale eccedenza sarà portata in riduzione alle quantità di materiale su cui verrà applicato il corrispettivo.

Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionato sarà assoggettato a IVA con aliquota del 10%, in applicazione del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 giorni data fattura fine mese.

11. CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE

Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini d'efficacia, efficienza e qualità, come anche indicato al precedente art. 4, CIAL realizza in collaborazione con il Comune servito, ovvero con il Convenzionato, attività e interventi d'informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio.

Tali interventi saranno correlati al servizio di raccolta attivato nonché ai materiali conferiti e finalizzati all’ottimizzazione della captazione di tutte le tipologie d’imballaggi in alluminio ovvero dei livelli quantitativi e qualitativi e al contenimento dei costi del servizio di raccolta.

12. PROMOZIONE ED INCENTIVI

CIAL promuove e favorisce la diffusione dei sistemi di separazione automatica dell’alluminio dai rifiuti, sia attraverso la diffusione di tecnologie innovative ed esperienze tecnico-gestionali, sia attraverso eventuali supporti finanziari.

CIAL favorisce e riconosce sistemi di raccolta differenziata ad alta resa pro-capite sia attraverso la diffusione delle migliori esperienze tecnico-gestionali, sia attraverso eventuali misure economiche incentivanti.

13. ACCORDI VOLONTARI

In conformità e attuazione di quanto stabilito all’art. 7 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che potranno essere avviate sperimentazioni prioritariamente a livello di bacini territoriali omogenei significativi, anche adottando modalità operative e clausole contrattuali in parziale deroga a quanto stabilito nel presente Allegato Tecnico, finalizzate a ottimizzare l’integrazione tra raccolta differenziata dei rifiuti d’imballaggio in alluminio e la fase di selezione, tenuto anche conto della necessità di razionalizzare al meglio i flussi delle diverse frazioni di rifiuto d’imballaggio nel caso di raccolte multimateriale.

Sempre nell’ambito degli Accordi Volontari di cui all’art. 7 dell’Accordo Quadro, possono essere definiti accordi integrativi finalizzati, in via indicativa e non esclusiva, all’incremento della resa pro-capite di raccolta, all’estensione della raccolta a nuove tipologie di utenza, all’ampliamento della diffusione dei selettori dei metalli amagnetici, alla separazione degli imballaggi di alluminio dal rifiuto indifferenziato e alla separazione dei residui degli impianti di combustione.

CIAL e ANCI concordano sull’opportunità di promuovere workshop di carattere formativo e informativo, dedicati ai Convenzionati ovvero ai Comuni serviti, finalizzati all’ottimizzazione della raccolta differenziata, della selezione dell’alluminio e della comunicazione locale.

Le Parti concordano sull’opportunità di supportare a livello locale nell’ambito del progetto Raccolta Solidale di CIAL iniziative finalizzate al sostegno del volontariato sociale, alla responsabilità sociale d’impresa, alla protezione ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Le Parti ritengono che le raccolta selettive, sussidiarie alla raccolta differenziata, tendano a massimizzare la captazione degli imballaggi in alluminio provenienti dalle comunità, dagli esercizi commerciali e dall’ambito domestico nonché a rendere disponibili nuove e vantaggiose forme di finanziamento delle organizzazioni non lucrative d’utilità sociale, a rafforzare il loro rapporto con il territorio e, in ultima analisi, a veicolare la conoscenza del corretto recupero degli imballaggi.

<i>PER ANCI</i>	<i>PER CONAI</i>	<i>PER CIAL</i>
_____	_____	_____

ALLEGATO A

PROTOCOLLO ESECUZIONE ANALISI MERCEOLOGICA

Raccolta differenziata art. 5 e da impianti cernita rifiuti art. 6

La Parte richiedente l'analisi merceologica comunicherà preventivamente all'altra Parte la società incaricata alla sua esecuzione.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste.

In ogni caso la piattaforma dovrà fornire idonea superficie nonché mano d'opera necessaria al supporto e al campionamento per l'esecuzione dell'analisi merceologica, con costi a proprio carico.

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le Parti stabiliscono l'effettuazione di una analisi di un campione in contraddittorio, secondo le seguenti modalità:

- a) individuazione in contraddittorio del campione rappresentativo che in via generale si assume con un peso minimo di almeno 120 kg, prelevato in punti diversi della massa secondo i principi della quartatura, o altre modalità se concordate tra le Parti;
- b) pesatura del campione individuato;
- c) cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio, delle f.m.s.;
- d) pesatura delle frazioni cernite nonché la frazione estranea, residuale;
- e) la frazione estranea, espressa in % sulla massa totale del campione stesso, sarà calcolata nel seguente modo:

$$\text{peso frazione estranea} * 100 / \text{peso campione}$$

L'analisi merceologica terrà conto anche delle frazioni estranee contenute nel campione, sia come residui di consumo (p.e.: vaschette) sia come contenute nei corpi cavi (p.e.: lattine e scatolame).

Al termine dell'analisi sarà redatto apposito verbale riportante i dati riscontrati che dovrà essere sottoscritto dal Convenzionato, e dalla piattaforma per presa d'atto.

Sarà garantita l'effettuazione di reporting fotografico delle fasi dell'analisi, che sarà reso disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

In caso di assenza di una delle Parti, il risultato dell'analisi sarà comunicato all'altra Parte entro i 15 giorni successivi.

ALLEGATO B

PROTOCOLLO ESECUZIONE ANALISI

Residui di impianti di combustione art. 7

La Parte richiedente l'analisi, comunicherà preventivamente, all'altra Parte la società incaricata al campionamento.

Sono a carico di ciascuna Parte i costi del personale che assiste al campionamento.

Nel caso il campionamento avvenga presso l'impianto in convenzione, il Convenzionato dovrà fornire idonea superficie nonché mano d'opera di supporto.

Ai fini della determinazione della fascia qualitativa le f.m.s. non costituiscono frazioni estranee.

L'analisi verrà condotta da società specializzata nel settore delle analisi dei metalli.

Ai fini dell'individuazione del tenore medio di frazioni estranee, le Parti stabiliscono l'effettuazione di una analisi secondo le seguenti modalità:

Campionamento

- 1) Dalla massa del materiale e dopo aver eseguito un esame visivo, è prelevata in diversi punti, anche tramite sonda a tubo, una quantità minima di 100 Kg, che rappresenti la qualità media del carico, comprensiva di eventuali materiali estranei;
- 2) l'individuazione del campione rappresentativo, in via generale con un peso minimo di almeno 6Kg, è ricavato dal materiale risultante dal punto 1, secondo i principi della quartatura, o altre modalità se concordate tra le Parti;
- 3) il campione rappresentativo viene suddiviso in due parti, denominate campione A e campione B, pari ad almeno 2 kg cadauno, poi posti in contenitori che vengono sigillati e contrassegnati [Convenzionato, società, campionatore, luogo, data, peso, FIR carico] dalla società incaricata;
- 4) al termine del campionamento viene redatto da parte della società incaricata apposito report riportante le informazioni indicate sul contrassegno dei campioni, che viene inviato al Convenzionato a conferma dell'avvenuto campionamento;
- 5) il campione A viene reso disponibile per la successiva analisi mentre il campione B viene conservato presso l'impianto ove è avvenuto il campionamento per almeno 30 gg.;
- 6) viene garantita l'effettuazione di fotografia dei campioni, che è resa disponibile a prima richiesta dell'altra Parte.

Analisi

1. Il Campione A viene sottoposto a pesatura;
2. cernita degli eventuali metalli magnetici, tramite magnete, ed acciaio inox MM;
3. cernita noduli di alluminio ALU;
4. cernita altri metalli non ferrosi ANF;
5. pesatura delle frazioni cernite ALU, ANF, MM, nonché delle altre Frazioni residuali FE;
6. La frazione estranea, espressa in % sulla massa totale del campione stesso, sarà calcolata nel seguente modo:
$$\text{peso frazioni estranee (MM + FE) *100/ peso campione}$$
7. Al termine dell'analisi viene redatto da parte della società incaricata apposito report dei risultati analitici che sarà inviato al Convenzionato per presa d'atto entro i 15 giorni successivi.

ALLEGATO C “Dati convenzionati”

Parte 1 – Scheda Anagrafica

Trimestre di riferimento della rilevazione

Nome o ragione sociale

SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione

Numero iscrizione REA

Provincia

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico / Totale addetti unità locale

SEDE LEGALE (da compilare solo se la sede legale è diversa dalla sede dell'unità locale

Provincia Cod provincia ...

Comune

Via

N. civico C.A.P. num telefonico /

REFERENTE

Ruolo Referente

Nome Cognome

Provincia Cod provincia ...

Comune

Via N. civico C.A.P.

num telefonico / Cell Fax / Email

Parte 2 – Scheda Rifiuti

Sezione 1 (Rifiuti di imballaggio conferiti al Consorzio di Filiera)

Quantità (ton)	Fascia di qualità	Corrispettivo (€)

Sezione 2 (Rifiuti gestiti nei singoli Comuni serviti)

Rifiuti urbani totali gestiti: (ton)

Voce	Codice CER	Descrizione CER	Quantità (ton)
Frazione merceologica oggetto della convenzione			
Frazione organica raccolta in forma differenziata			
Rifiuto indifferenziato avviato a recupero energetico (TVZ / produzione CDR)			

NOTE:

- la “Sezione 2” viene compilata solo dai Comuni convenzionati direttamente e dai Convenzionati che hanno in gestione i servizi di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune / Comuni delegante /i. Nel caso il Convenzionato gestisca il servizio in più Comuni deleganti la scheda deve essere compilata per ciascun Comune;
- le singole voci delle tabelle in “Sezione 1” e in “Sezione 2” potranno essere ripetute in funzione di specificità delle relative raccolte (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, con più codici CER, ecc.).

ALLEGATO D – Dati CIAL

Convenzionato	Elenco Comuni serviti	Rifiuti di imballaggio in Alluminio conferiti (ton)	Fascia qualitativa	Corrispettivi (Euro *1000)
<p>.....</p>	<p>..... </p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>.....</p>	<p>..... </p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>	<p>.....</p>